

ACCORDO

DEFINIZIONE DELLE MISURE DI COMPENSAZIONE E RIEQUILIBRIO AMBIENTALE RELATIVE ALLA REALIZZAZIONE DI OPERE PER LO STOCCAGGIO DI GAS NATURALE ALL'INTERNO DELLA CONCESSIONE DI STOCCAGGIO "BORDOLANO STOCCAGGIO", RICADENTE IN TERRITORIO DELLE PROVINCE DI CREMONA E BRESCIA.

L'anno duemilaventidue, il giorno del mese di alle ore presso gli uffici della Regione Lombardia siti in, innanzi a me nato a il segretario generale della Giunta regionale della Regione Lombardia, qui domiciliato per la carica, nella qualità di Ufficiale Rogante, ai sensi dell'art..... della L.R. e senza l'assistenza di testimoni, avendovi le parti rinunciato con il mio consenso, giusta l'art. 48 della vigente legge notarile 16 febbraio 1913, n. 89;

TRA

la Regione Lombardia, con sede in Milano, Piazza Città di Lombardia, 1, codice fiscale di seguito denominata "Regione", rappresentata da Raffaele Cattaneo, nella sua qualità di Assessore all'Ambiente e Clima come da DGR n.

E

la Stoccaggi Gas Italia S.p.A., di seguito denominata STOGIT, con sede in San Donato Milanese (Mi), Piazza Santa Barbara, 7, Registro delle imprese Milano, Codice Fiscale 13271380159, Partita IVA 13271380159, R.E.A. Milano n. 1633445, rappresentata da, nella sua qualità di in seguito dette congiuntamente "Parti".

Con riferimento all'intervento di conversione a stoccaggio di gas naturale del giacimento denominato "Bordolano.", comprensivo delle opere necessarie al pieno e corretto funzionamento dello stesso, anche qualora dotate di una propria autonomia funzionale e/o strutturale rispetto allo stesso, (il **Progetto di Stoccaggio**), che la STOGIT., controllata da SNAM S.p.A., ha sviluppato nell'area lombarda;

PREMESSO CHE

- a) Gli stoccaggi del gas sono qualificati *ex lege* di interesse strategico e costituiscono una priorità a carattere nazionale (art. 37, comma 1 del d.l. 12 settembre 2014, n. 133 convertito nella legge n. 164 in data 11 novembre 2014.); le relative opere sono inoltre di pubblica utilità, nonché indifferibili e urgenti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327;
- b) l'articolo 1, comma 5, della legge n. 239/2004 (legge Marzano) in materia di riordino del settore energetico e di delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia, secondo cui le Regioni e gli Enti Locali territorialmente interessati dalla localizzazione di nuove infrastrutture energetiche ovvero dal potenziamento o trasformazione di infrastrutture esistenti, hanno diritto di stipulare accordi con i soggetti proponenti che individuino misure di compensazione e riequilibrio ambientale, coerenti con gli obiettivi generali di politica energetica;

- c) l'attività di stoccaggio del gas naturale può esercitarsi solo a seguito di apposita concessione rilasciata dal Ministero dello sviluppo economico (Mise) ora Ministero della transizione ecologica (Mite) e le determinazioni inerenti lo stoccaggio del gas in giacimento sono assunte dallo Stato d'intesa con le Regioni e le Province autonome direttamente interessate;
- d) la deliberazione della Giunta regionale n. VIII/11346 del 10 febbraio 2010 con la quale la Regione Lombardia e il Ministero dello Sviluppo economico hanno sottoscritto un protocollo d'intesa in materia di attività congiunte relative alle risorse minerarie ed energetiche con l'obiettivo di implementare specifiche linee d'azione anche per lo stoccaggio di gas naturale nel sottosuolo;
- e) la deliberazione della Giunta della Regione Lombardia n. 2422 del 26/10/2011 ha disposto che entro 120 giorni dalla data del decreto di autorizzazione del Ministero dello sviluppo economico riguardante il Progetto di Stoccaggio, la Società Stoccaggi Gas Italia (STOGIT) S.p.A. dovrà stipulare con la Regione Lombardia un'apposita convenzione per individuare le necessarie misure di compensazione e riequilibrio ambientale, coerenti con gli obiettivi generali di politica energetica nazionale e regionale;
- f) il Ministero dello sviluppo economico, nell'approvare la variazione del programma dei lavori per la realizzazione della centrale di Bordolano riguardante il Progetto di Stoccaggio, ha stabilito, all'art. 1, punto 2. del decreto 28 dicembre 2011 che: "... la società [Stogit] deve ottemperare alle prescrizioni altresì stabilite e/o richiamate nella D.G.R. Lombardia n. 2422 del 26/10/2011";
- g) con nota del 22 novembre 2019, prot. no. U.0025890, il Ministero dello sviluppo economico ha autorizzato Stogit a proseguire le attività di stoccaggio nel sito di Bordolano dopo che il DPR 16 settembre 2019 - che ha recepito il parere del Consiglio di Stato del 27 giugno 2019 - aveva accolto l'istanza dei ricorrenti del "Coordinamento Comitato Ambientalisti" e di altri otto soggetti/enti e annullato il decreto VIA rilasciato nel 2009 per la costruzione dell'impianto di stoccaggio gas di Bordolano; l'annullamento era riferito solo alla parte del provvedimento VIA riguardante la valutazione positiva dell'impatto ambientale confermando le prescrizioni contenute nel medesimo provvedimento di VIA e nel decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 28 dicembre 2011 nonché dei successivi decreti del Ministero dell'Ambiente emanati nel 2013 e nel 2014 ed ha riaperto la procedura di VIA; con avviso del 29 ottobre 2019, prot. no. U.28389 il Ministero dell'ambiente ha riaperto la procedura di VIA al fine di consentire la partecipazione di tutti i comuni interessati e in data 16 settembre 2020 è stato pubblicato sul sito del Ministero dell'ambiente il parere positivo, con prescrizioni, sulla compatibilità ambientale del sito di Bordolano rilasciato dalla Commissione Tecnica per la Valutazione di Impatto Ambientale. Il parere sarà recepito dal Ministero della Transizione Ecologica nel decreto di Valutazione di Impatto Ambientale in via di emanazione.
- h) Stogit rappresenta che, ferma l'esclusione del c.d. "sistema a semaforo" per le ragioni già espresse nella deliberazione della Giunta di regione Lombardia n. XI/3221 del 9 giugno 2020¹, il monitoraggio delle attività di stoccaggio in sottosuolo del gas finalizzato a seguire l'evoluzione nel tempo e nello

¹ Come chiarito dal MiSE nell'ambito del gruppo di lavoro, istituito in ambito CIRM, per la redazione degli Indirizzi e Linee Guida ministeriali del 24 novembre 2014 (in seguito anche solo "ILG"), la disciplina del cosiddetto semaforo contenuta negli ILG non riguarda lo stoccaggio di gas naturale perché tale disciplina concerne unicamente le attività caratterizzate dalla reiniezione di fluidi incompressibili nel sottosuolo e in questa definizione non rientra la movimentazione di gas nei giacimenti di stoccaggio - L'estratto del Protocollo Operativo recita: "Considerato che, su richiesta di Stogit SpA, il MiSE e la RER, sentito il parere del gruppo di lavoro che ha redatto gli indirizzi e Linee Guida, hanno chiarito che negli ILG per 'reiniezione' si intende 'reiniezione di fluidi incompressibili', e che in questa definizione non rientra la movimentazione di gas nei giacimenti di stoccaggio, che è trattata separatamente. La sperimentazione preliminare del semaforo, come scritto negli ILG, è da applicare alle sole attività di reiniezione di liquidi e non alle attività di stoccaggio. L'eventuale applicazione del semaforo a tutte le attività di sottosuolo sarà valutata in seguito, anche in base all'esperienza che verrà acquisita attraverso le reti realizzate secondo indicazioni degli ILG e l'applicazione del semaforo alla reiniezione".

spazio dell'attività microsismica, delle deformazioni del suolo e della pressione di poro, viene condotto in accordo con le prescrizioni vigenti e con modalità che assicurino effetti equivalenti a quanto stabilito dagli Indirizzi e Linee Guida per i Monitoraggi ministeriali del 24 novembre 2014 (in seguito anche solo "ILG"), in accordo con gli esiti della sperimentazione effettuata nella concessione Minerbio Stoccaggio.

- i) in relazione al Progetto di stoccaggio del gas naturale in parola gli enti locali territorialmente interessati dalla localizzazione di dette infrastrutture, e precisamente il comune di Bordolano e la Provincia di Cremona hanno sottoscritto in data 7 maggio 2009 l'Accordo per le compensazioni di cui all'art. 1, comma 5, della legge n. 239 del 2004, per un ammontare complessivo pari ad euro 2.800.000 (duemilioniottocentomila euro);
- j) la Regione Lombardia è consapevole dell'importanza, nell'interesse generale della nazione e del territorio regionale, dell'incremento della capacità di stoccaggio di gas naturale, destinata a migliorare il grado di sicurezza ed affidabilità di utilizzo del gas naturale per le esigenze civili ed industriali della collettività e ciò con particolare riguardo a situazioni di crisi internazionale come quella attuale.

VISTI INOLTRE

- lo Statuto della Regione Lombardia approvato con legge regionale statutaria 30 agosto 2008, n. 1;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241;
- Legge Regionale della Lombardia 1 febbraio 2012, n. 1 recante norme in materia di *"riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria"*;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- gli atti relativi ai poteri di rappresentanza dei sottoscrittori;
- la D.G.R. della Lombardia avente ad oggetto *"Convenzione tra la Regione Lombardia e la STOGIT S.p.A. relativa a compensazioni ambientali per la costruzione e l'esercizio dell'impianto di stoccaggio di gas naturale in sottterraneo all'interno della concessione di stoccaggio denominata "Bordolano stoccaggio"*.

Tutto ciò premesso, la Regione Lombardia e STOGIT, in ordine alla definizione delle misure di compensazione e riequilibrio ambientale previste per il Progetto di Stoccaggio ai sensi della legge 23 agosto 2004, n. 239, recante norme per il *"riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia"* c.d. legge Marzano.

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1

(MISURE DI COMPENSAZIONE E RIEQUILIBRIO AMBIENTALE INERENTI IL PROGETTO DI STOCCAGGIO)

STOGIT, per specifici interventi e iniziative relative a misure di compensazione e riequilibrio ambientale, a fronte della realizzazione del Progetto di Stoccaggio all'interno della concessione di "Bordolano Stoccaggio" ricadente in territorio delle provincie di Cremona e Brescia, verserà alla Regione Lombardia un contributo complessivo di euro 8.410.000 (ottomilioniquattrocentodiecimila)

In relazione alla specificità della tipologia di stoccaggio del gas naturale nel sottosuolo, gli interventi compensativi saranno riferiti al complesso delle aree regionali anche già interessate da attività estrattive di idrocarburi gassosi potenzialmente riutilizzabili quali siti di stoccaggio di gas naturale in sottterraneo.

Gli interventi regionali di compensazione ambientale si individuano nei seguenti:

1. Interventi volti: (i) alla riduzione delle emissioni climalteranti; (ii) allo sviluppo delle energie rinnovabili ivi compreso la filiera dell'idrogeno verde e i gas da fonti rinnovabili e (iii) all'efficientamento energetico.
2. Interventi per la valorizzazione e la sostenibilità ambientale all'interno delle aree con presenza di SIC e ZPS, nonché di aree oggetto di particolare tutela dal punto di vista paesaggistico, naturalistico e ambientale.
3. Interventi per lo sviluppo della mobilità sostenibile.

ARPA e gli Enti di Ricerca del Sistema lombardo forniranno il necessario supporto tecnico e scientifico nella scelta delle politiche per le compensazioni di riequilibrio ambientale.

L'erogazione del contributo dovrà essere effettuata entro sessanta giorni dalla data di sottoscrizione delle Parti del presente accordo.

Le attività oggetto di finanziamento, inerenti le tematiche ambientali e vincolate ai territori interessati direttamente e indirettamente dagli stoccaggi, verranno definite autonomamente dalla Regione e saranno coerenti con le sue politiche ambientali di sviluppo sostenibile e non saranno oggetto di approvazione preliminare da parte di STOGIT.

ARTICOLO 2

(DISPOSIZIONI GENERALI)

Il presente Accordo avrà efficacia decorsi 30 giorni dalla sottoscrizione di entrambe le Parti; in ogni caso la Regione si farà parte diligente negli eventuali procedimenti autorizzativi di propria competenza o interesse che dovessero riguardare l'impianto oggetto del presente Accordo.

Le misure compensative di cui al precedente articolo 1 dovranno considerarsi, unitamente alle compensazioni ambientali, concordate con gli enti territoriali interessati e di cui alla convenzione - Repertorio 542/2009 del 7 maggio 2009, segretario Comunale Generale Zanibotti dott. Ennio - tra il Comune di Bordolano, la Provincia di Cremona e Stogit a totale compensazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 5, della Legge n. 239 del 2004 con riguardo al Progetto di stoccaggio.

A tale proposito, resta inteso che le compensazioni oggetto dell'accordo con gli enti territoriali interessati saranno riconosciute esclusivamente a seguito delle autorizzazioni afferenti il territorio interessato dal Progetto di stoccaggio.

Per tale ragione, nei limiti dell'ammontare complessivo delle misure compensative, STOGIT sarà mantenuta indenne da eventuali pretese di soggetti terzi avanzate ai sensi della Legge n. 239 del 2004 o altre norme applicabili con specifico riguardo al Progetto di Stoccaggio.

La Regione Lombardia, pertanto, si impegna a dare al presente atto la massima pubblicità, tramite la pubblicazione sul BURL e sul sito web regionale ed ogni altro strumento ritenuto idoneo, promuovendo altresì adeguate forme di partecipazione degli enti locali territorialmente ricadenti nell'area del Progetto di stoccaggio del presente Accordo.

ARTICOLO 3 (VALIDITÀ)

Il presente Accordo avrà validità dalla data di sottoscrizione e produrrà effetti dalla data di cui al precedente articolo 2, comma 1, fino al completo adempimento degli obblighi reciproci delle Parti.

In ogni caso l'osservanza delle misure compensative da parte di STOGIT comporterà l'adempimento di quanto previsto dall'art. 1, comma 5, della Legge n. 239 del 2004 con effetti permanenti.

In caso di cessione della Concessione di stoccaggio da parte di STOGIT ad altro soggetto giuridico, STOGIT si obbliga in modo che il soggetto cessionario si renda garante ed obbligato in riferimento a quanto previsto e stabilito nei confronti del soggetto cedente ai sensi del presente Accordo, o comunque assuma tutti i diritti ed obblighi di STOGIT da esso derivanti, con effetto dal momento dell'efficacia della cessione della Concessione stessa. Ove ciò non accada, STOGIT rimarrà responsabile in solido con il cessionario per l'adempimento delle obbligazioni derivanti dal presente Accordo.

ARTICOLO 4 (FORO COMPETENTE)

Ogni controversia derivante dal presente Accordo e/o relativa alla sua validità, efficacia, interpretazione ed esecuzione o ad esso connessa, è di esclusiva competenza del Foro di Milano.

ARTICOLO 5 (DISPOSIZIONI FINALI)

In relazione alle misure compensative di cui al precedente articolo 1, la Regione si impegna a manlevare e tenere indenne STOGIT rispetto ad ogni contestazione, pretesa, controversia, lite o disputa con terzi comunque afferente la progettazione, costruzione, gestione, esercizio e messa a disposizione della collettività degli interventi in questione.

Il presente Accordo forma parte integrante e sostanziale di deliberazione della Giunta della Regione Lombardia.

Regione e STOGIT si impegnano ad adempiere al presente Accordo, ponendo in essere, a tal fine, quanto nelle rispettive competenze.

Ciascun Ente dichiara di avere adottato ed efficacemente attuato, e si impegna a mantenere efficacemente in atto, misure e regole idonee ad assicurare il rispetto delle Leggi Anticorruzione. Ciascun Ente dichiara di aver preso visione del Codice Etico e delle “Linee Guida Anticorruzione” di Snam, nonché del “Modello 231” di STOGIT (modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231) e del Piano triennale della prevenzione della corruzione e la trasparenza (P.T.P.C.T.), 2022 -2024 di Regione Lombardia aggiornato con Delibera di Giunta Regionale n. XI/6089 del 14.03.2022. Detti documenti ed eventuali modifiche e integrazioni sono consultabili e stampabili, rispettivamente, sul sito internet www.snam.it e sul sito www.regione.lombardia.it.

La Regione si impegna altresì a non utilizzare i contributi versatile da STOGIT ai sensi del presente Accordo per:

- interventi non coerenti con la natura o con le finalità di cui all'art. 1, comma 5, della Legge n. 239 del 2004;
- la realizzazione di progetti che possano essere di pregiudizio o comunque ostacolare l'attività di stoccaggio di STOGIT S.p.A.

Entro 60 giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo, la Regione e STOGIT convengono di costituire un Tavolo Tecnico Paritetico Permanente (TTPP), composto da sei componenti complessivi, indicati tre per parte, con compiti di monitoraggio e coordinamento in relazione all'applicazione del presente Accordo, al fine di accelerare e semplificare il procedimento ed assicurare il raggiungimento dei fini relativi ai rispettivi impegni.

Il presente atto consta di n..... (.....) pagine.....

Fatto a Milano il.....

Letto, confermato e sottoscritto.